

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-913 del 14/02/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 intestata a COLOR LIFE S.R.L. per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28
Proposta	n. PDET-AMB-2025-967 del 14/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 intestata a COLOR LIFE S.R.L. per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 ad oggetto "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. COLOR LIFE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/05/2016 con Prot. Com.le 40966, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A "Emissioni in atmosfera", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'Allegato B "Impatto acustico", il nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;

Considerato che in data 10/12/2024 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2024/223522 del 10/12/2024, inerente la matrice Emissioni in atmosfera (sostituzione degli impianti relativi alle cabine di verniciatura denominate E1 ed E7);

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota PG/2024/224389 del 11/12/2024, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Atteso che con nota PG/2025/4917 del 13/01/2025 sono state richieste integrazioni;

Dato atto che in data 21/01/2025 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpae al PG/2025/11394;

Viste le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 14/02/2025, ove viene accolto quanto proposto dalla ditta, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, secondo le valutazioni favorevoli del responsabile dell'endoprocedimento riportate nell'ALLEGATO A al quale si rimanda;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 ad oggetto "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. COLOR LIFE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28", rilasciata dal SUAP del Comune di

Forlì in data 11/05/2016 con Prot. Com.le 40966, come successivamente aggiornata, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016** ad oggetto *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. COLOR LIFE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/05/2016 con Prot. Com.le 40966, come successivamente aggiornata, **come segue**:
 - sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 e s,m,i,.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito

istituzionale di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/05/2016 prot. 40966, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1792 del 12/04/18, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/04/2018 P.G.N. 37772;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1996 del 19/04/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/05/2019 P.G.N. 43629;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5734 del 11/12/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/01/2020 P.G.N. 3847;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4204 del 09/09/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/09/2020 P.G.N. 75049;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6212 del 02/12/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 06/12/2022 P.G.N. 142023;
- determinazione dirigenziale di rettifica n. DET-AMB-2023-1909 del 17/04/2023, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 18/04/2023 P.G.N. 49199.

Con PEC del 10/12/2024, acquisita al protocollo PG/2024/223522, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente che, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è inerente a quanto di seguito indicato:

- sostituzione degli impianti di cui alle emissioni E1 ed E7 (nuove cabine di verniciatura, nuovi impianti di abbattimento);
- comunicazione relativa all'utilizzo di sostanze/miscele di cui all'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, in ottemperanza alla prescrizione n. 13. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A all'AUA vigente.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta non comportano variazioni qualitative/quantitative delle emissioni oggetto di autorizzazione.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto della documentazione agli atti, ha effettuato le seguenti valutazioni:

- in merito alle emissioni modificate E1 e E7, trattandosi di sostituzione di impianti con altri nuovi e maggiormente efficienti, si ritiene di confermare le condizioni previste nel precedente Allegato A per l'emissione E1, con le seguenti precisazioni:
 - la nuova cabina di verniciatura di cui alla emissione E7 sarà dotata di bruciatore in vena d'aria, per cui si applicano i valori limite che, nel precedente allegato A, erano

individuati per la cabina di cui alla emissione E1, che aveva il bruciatore in vena d'aria, ovvero:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili		
espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	75	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO ₂	35	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

- per quanto riguarda invece la nuova cabina di cui alla emissione E1, tali valori limite sono confermati, visto che anche la nuova cabina avrà il bruciatore in vena d'aria;
- dovranno essere espletate le procedure di messa in esercizio e di effettuazione dei monitoraggi di messa a regime;
- dovranno essere dotate di idoneo dispositivo contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione;
- la nuova cabina di verniciatura di cui alla emissione modificata E7 presenta un bruciatore in vena d'aria, per cui non risulta più necessario il precedente bruciatore di cui alla emissione E25 "Bruciatore forno cottura E7 (220 kW, a gpl)" che quindi, come indicato dalla ditta nel quadro emissivo, sarà eliminato;
- in merito al comma 7-bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, dato atto che la ditta ha ottemperato alla prescrizione n. 13 del paragrafo D. dell'Allegato A, rilevato che la ditta ha comunicato:
 - di aver eliminato dal ciclo produttivo due prodotti (INDURITORE 4389 SLOW UHS, PENGUARD HSP COMP. B) che, pur non essendo "classificati" (le miscele non avevano frasi di rischio H340, H350, H360), contenevano sostanze "classificate" in percentuale inferiore allo 0,1%;
 - che *"TOTAL LAK UHS è ancora in uso (150 kg/anno), la miscela non presenta frasi di rischio H340, H350 e H360 (punto 2 della SDS), contiene però dilaurato dibutilstannico (H360) in concentrazione inferiore allo 0,1%"*;
 - che *"sono tuttavia presenti nel processo produttivo miscele contenenti sostanze con frasi di rischio H340, H350 o H360 in concentrazioni superiori allo 0,1%. Si veda la tabella seguente:*

Nome riportato sulla Scheda di Dati di Sicurezza	Codice prodotto	Frasi di rischio della miscela	Sostanze classificate nella miscela	Percentuale di sostanza classificata nella miscela	Quantità utilizzata anno 2024 (kg/anno)
LEC. SOFT CLEAR OPACO	L31575M	226-315-336	diottildilaurato	> 0,01% ≤ 0,25%	35
PPG DELTRON BC D789	D789	226-315-318-336	Idrocarburi, C9, aromatici > 0.1% cumene	< 1,5	56
TRASPARENTE TIXOTROPICO OPACO 10 GL	GP31-0436-1	226-412	Dilaurato di dibutilstagno	< 0,3%	860
ISO. SOLV TRASP 2K 201	IS201	225-319-336	Dilaurato di dibutilstagno	< 0,3%	54
ADDITIVO X LAVAGGIO INVERPUR-C.1241	7105535	225-319-336	acetato di 2-metossipropile	< 0,3%	75
DELTRON DILUENTE LENTO D812	D812	225-319-336	acetato di 2-metossipropile	< 0,3%	103

- ha precisato che comunque non vengono utilizzate miscele classificate H340, H350, H360 o contenenti altre sostanze SVHC in concentrazione superiore a 0,1%,

si ritiene di dare atto che la Ditta non utilizza più sostanze o miscele soggette alle disposizioni di cui all'art. 271 comma 7-bis del DLgs 152/06 e di ricordare alla Ditta che:

- l'eventuale futura introduzione di tali miscele e sostanze dovrà essere soggetta alle preventive procedure per le modifiche previste dall'art. 6 del DPR 59/13;
- è tenuta al rispetto di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 7 bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (*"In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma"*), anche in questo caso nel rispetto delle preventive procedure per le modifiche previste dall'art. 6 del DPR 59/13.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha evidenziato la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- modifica della prescrizione n. 3. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", confermando il riferimento alla scadenza entro cui installare un idoneo dispositivo contatore (es: amperometro) con sistema di registrazione per l'emissione E39 e per quelle modificate E1 ed E7, ed eliminando tale riferimento per le emissioni E33, E34, E35, E36, in quanto la Ditta ha già ottemperato alla stessa in precedenza;
- eliminazione della prescrizione n. 4 del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", che viene sostituita dalle nuove prescrizioni di chiarimento degli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae;
- eliminazione delle prescrizioni n. 5., n. 6. e n. 7. del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse in precedenza, ad esclusione della emissione E39 ancora da mettere in esercizio ed a regime ed inserimento delle nuove prescrizioni, relative alla messa in esercizio e messa a regime della emissione E39 e delle emissioni modificate E1 ed E7;
- eliminazione della prescrizione n. 13. del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto la Ditta ha già ottemperato alla stessa con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, evidenziando di aver provveduto ad eliminare l'utilizzo delle sostanze e miscele soggette alle disposizioni di cui all'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nei cicli produttivi da cui originano le emissioni in atmosfera;
- eliminazione della prescrizione n. 14. del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto la Ditta ha già ottemperato alla stessa, e inserimento di nuove prescrizioni, relative alla accessibilità/campionabilità delle emissioni e alle metodiche di misurazione delle emissioni in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae;

- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", a seguito delle variazioni di cui sopra.

Sulla base delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della AUA.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 11/05/2016 prot. 40966, successivamente aggiornata in data 27/04/2018 P.G.N. 37772, in data 15/05/2019 P.G.N. 43629, in data 15/01/2020 P.G.N. 3847, in data 16/09/2020 P.G.N. 75049, in data 06/12/2022 P.G.N. 142023 e in data 18/04/2023 P.G.N. 49199, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 10/12/2024, acquisita al protocollo PG/2024/223522, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:
EMISSIONE E24 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI, PRODUZIONE E ACQUA CALDA

(349 kW, a metano)

EMISSIONE E30 – CENTRALE TERMICA (70 kW, a metano)

EMISSIONE E31 – CENTRALE TERMICA (70 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di assemblaggio, sabbatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio conto terzi di parti in metallo e plastica **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – CABINA VERNICIATURA + BRUCIATORE IN VENA D'ARIA (180 kW, a metano)

Impianto di abbattimento: prima filtrazione con maniche filtranti Paint Stop

seconda e terza filtrazione con maniche filtranti doppio Paint Stop + sintetico

Portata massima	36.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	75	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	35	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – CABINA COTTURA A PANNELLI ENDOTERMICI ELETTRICI

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – CABINA CARTEGGIATURA 1 CAPTAZIONE 3 BANCHI ASPIRATI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E4 – TINTOMETRO

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	75	mg/Nmc

EMISSIONE E5 – CABINA VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	28.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	75	mg/Nmc

EMISSIONE E6 – CABINA GRANIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E7 – CABINA VERNICIATURA + BRUCIATORE IN VENA D'ARIA (180 kW, a metano)

Impianto di abbattimento: prima filtrazione con maniche filtranti Paint Stop
seconda e terza filtrazione con maniche filtranti doppio Paint Stop + sintetico

Portata massima	28.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	75	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO ₂	35	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

EMISSIONE E8 – AREA CARTEGGIATURA – CABINA CARTEGGIATURA 1 CAPTAZIONE 9 BANCHI ASPIRATI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E9 – CARTEGGIATURA EMISSIONE E10 – CARTEGGIATURA

EMISSIONE E11 – CABINA CARTEGGIATURA – PAVIMENTO GRIGLIATO ASPIRATO

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	10	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E12 – CABINA APPASSIMENTO

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
---	----	--------

**EMISSIONE E15 – CABINA VERNICIATURA FONDO
EMISSIONE E16 – CABINA VERNICIATURA FINITURA**

Impianto di abbattimento: pannelli filtranti

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	75	mg/Nmc

EMISSIONE E17 – FORNO COTTURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E18 – APPASSIMENTO

Portata massima	3.000	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E19 – ESTRAZIONE CAPPA SOFFIAGGIO

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E13 – BRUCIATORE CABINA APPASSIMENTO E35 (150 kW, a metano)

EMISSIONE E14 – BRUCIATORE FORNO COTTURA E36 (250 kW, a metano)

EMISSIONE E20 – BRUCIATORE GRUPPO CALDAIA CABINA E16 (174 kW, a gpl)

EMISSIONE E21 – BRUCIATORE GRUPPO CALDAIA CABINA E15 (174 kW, a gpl)

EMISSIONE E22 – BRUCIATORE FORNO COTTURA E17 (290 kW, a gpl)

EMISSIONE E26 – BRUCIATORE FORNO COTTURA E12 (153 kW, a gpl)

EMISSIONE E29 – BRUCIATORE CABINA APPASSIMENTO E18 (200 kW, a gpl)

EMISSIONE E37 – BRUCIATORE TUNNEL DI LAVAGGIO E32 (200 kW, a metano)

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO ₂	35	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E23 – CABINA PREPARAZIONE VERNICI TINTOMETRO 2

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	75	mg/Nmc

EMISSIONE E27 – ESTRAZIONE BANCHI ASPIRATI PRETRATTAMENTO DI PULIZIA MANUALE

Impianto di abbattimento: carboni attivi

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come

Carbonio Organico Totale (COT)	75	mg/Nmc
--------------------------------	----	--------

EMISSIONE E28 – BRUCIATORE GRUPPO CALDAIA CABINA E5 (250 kW, a gpl)

Portata massima	1.300	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	35	mg/Nmc
--	----	--------

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E32 - TUNNEL DI LAVAGGIO

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nmc
--	---	--------

Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2	mg/Nmc
--	---	--------

EMISSIONE E33 - PRIMA POSTAZIONE DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

EMISSIONE E34 - SECONDA POSTAZIONE DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

Composti Organici Volatili espressi come

Carbonio Organico Totale (COT)	75	mg/Nmc
--------------------------------	----	--------

EMISSIONE E35 - CABINA APPASSIMENTO

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E36 - FORNO COTTURA

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E38 - PAVIMENTO ASPIRATO CARTEGGIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	10	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E39 - CABINA VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	75	mg/Nmc

2. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di "Altri

rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta” (art. 275 e punto 8 - soglia di consumo di solvente > di 15 ton/anno - della Tab. 1 della Parte III dell’Allegato III alla Parte quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E1, E2, E4, E5, E7, E12, E15, E16, E17, E18, E23, E27, E33, E34, E35, E36, E39**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:

- a. il consumo massimo teorico di solvente è 17,85 ton/anno;
- b. il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 75 mgC/Nmc nei processi di applicazione del rivestimento e 50 mgC/Nmc nei processi di essiccazione, come indicato in corrispondenza di tali punti di emissione al precedente punto 1.;
- c. il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 20% dell’input di solvente;
- d. il valore di emissione totale annua di COV è 17, 85 ton/anno;
- e. **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell’allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all’anno precedente, attestante la conformità dell’impianto ai valori limite di emissione nelle emissioni convogliate, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell’allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità degli impianti ai valori limite nelle emissioni convogliate, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell’allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Al fine di compilare la voce O1 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell’anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contaore di cui al successivo punto 3.). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
- f. i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente, a base acquosa, stucchi, diluenti e solvente epossidico, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 13.;
- g. il solvente riutilizzato (quantità di solventi organici che sono recuperati e reimmessi come solvente nel processo) dovrà essere registrato sul **registro** di cui al successivo punto 13. ogni qualvolta sia usato per svolgere l’attività;
- h. la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell’allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
- i. in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione;
- j. i carboni attivi (20 kg) installati sulla **emissione E27** “ESTRAZIONE BANCHI ASPIRATI PRETRATTAMENTO DI PULIZIA MANUALE” dovranno essere sostituiti almeno ogni 44 ore di effettivo utilizzo dell’impianto;
- k. la data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto,

dovrà essere annotata nel **registro** di cui al successivo punto 13., con firma leggibile dell'operatore che ha provveduto all'operazione.

3. A partire dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova missione E39** e alle **emissioni modificate E1 ed E7** di cui al successivo punto 4., le medesime emissioni dovranno essere dotate di **idonei dispositivi contaore** (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad esse afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul **registro** di cui al successivo punto 13. Unitamente alla comunicazione della data di messa in esercizio di cui al successivo punto 4., la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it). Le **emissioni esistenti E1, E2, E5, E7, E12, E15, E16, E17, E18, E27, E33, E34, E35, E36** devono essere già dotate di **idonei dispositivi contaore** come da comunicazione pervenuta in data 29/05/2019 acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/84886, e in data 30/01/2023 acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/16311.
4. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **nuova emissione E39** e alle **emissioni modificate E1 e E7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e **la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E39** e alle **emissioni modificate E1 e E7** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
6. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 4.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 5.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
7. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E39** e alle **emissioni modificate E1 e E7** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il

Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

8. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 7., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
9. Nel **nuovo impianto di verniciatura semiautomatico** di cui alle **emissioni E33, E34, E35, E36, possono essere utilizzati unicamente prodotti vernicianti a base acquosa**. L'eventuale utilizzo di prodotti vernicianti a base solvente in tali impianti costituisce una modifica e dovrà essere pertanto oggetto delle procedure per le modifiche di cui all'art. 6 del DPR 59/13, dal momento che il cambiamento di tipologia dei prodotti utilizzati e dei loro quantitativi, influenzando anche sulle caratteristiche di esposizione dei lavoratori e della popolazione residente, comporta la necessità di una nuova valutazione degli aspetti sanitari, come indicato nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì nota 2022/0305916/P del 14/11/2022.
10. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E7** (per i soli inquinanti "Polveri totali" e "Composti organici volatili") e delle **emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E10, E11, E12, E15, E16, E17, E18, E19, E23, E27, E32, E33, E34, E35, E36, E38, E39** (per tutti gli inquinanti per i quali è indicata una concentrazione massima ammessa) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
11. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E3, E6, E8, E9, E10, E11, E19, E33, E34, E38, E39** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 13.
12. Gli impianti di abbattimento installati sulle **emissioni E1, E5, E7, E15 e E16** dovranno essere sostituiti in funzione delle ore di servizio, affinché sia garantito il mantenimento delle prestazioni in aspirazione (ore di lavoro calcolate dagli amperometri). La sostituzione degli impianti di abbattimento dovrà essere annotata, sul **registro** di cui al successivo punto 13.

13. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente, a base acquosa, stucchi, diluenti e solvente epossidico, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alle emissioni **emissioni E1, E2, E4, E5, E7, E12, E15, E16, E17, E18, E23, E27, E33, E34, E35, E36, E39;**
 - dovrà essere registrato il quantitativo di solvente recuperato, ogniqualvolta sia usato per svolgere le attività, come richiesto alla lettera g) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alla emissioni **emissioni E1, E2, E4, E5, E7, E12, E15, E16, E17, E18, E23, E27, E33, E34, E35, E36, E39;**
 - dovrà essere annotata la data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, come richiesto alla lettera k) del precedente punto 2. relativamente all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E27;**
 - dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle **emissioni esistenti E2, E5, E12, E15, E16, E17, E18, E27, E33, E34, E35, E36,** alla **nuova emissione E39** e alle **emissioni modificate E1 ed E7** desumibile dal sistema di registrazione contatore come richiesto al precedente punto 3;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E3, E6, E8, E9, E10, E11, E19, E33, E34, E38, E39,** così come richiesto al precedente punto 11.;
 - dovrà essere annotata la sostituzione degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E5, E7, E15 e E16,** così come richiesto al precedente punto 12.
14. In relazione alle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento all'inserimento del comma 7 bis dell'art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle **sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità**, tenuto conto che ad oggi non vengono utilizzate sostanze che rientrano nel campo di applicazione di tale comma, si ricorda al gestore che:
- a. l'eventuale futura introduzione di nuove miscele e sostanze, soggette alle disposizioni dei cui al comma 7 bis dell'art. 271 DLgs 152/06, dovrà essere soggetta alle preventive procedure per le modifiche previste dall'art. 6 del DPR 59/13;
 - b. il gestore è tenuto al rispetto di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 7 bis dell'art. 271 (*"In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma"*), anche

in questo caso nel rispetto delle preventive procedure per le modifiche previste dall'art. 6 del DPR 59/13.

15. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel **registro** di cui al precedente punto 13. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
16. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

17. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

18. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
19. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

20. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.